

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO
**PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA
SPECIALIZZATA TIR” RU 3225 DEL 12 NOVEMBRE 2020- CIG: 8207980F5B**

*Contratto firmato digitalmente tra le parti ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.*

- 1) da una parte: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi - con sede in Roma, via Giuseppe Caraci n. 36, C.F 97532760580, in persona del R.U.P. della procedura CIG 8207980F5B, dott.ssa Roberta De Santis, giusta determina prot. n. RU 1321 del 26.05.2022, nel seguito per brevità anche solo “COMITATO” o “COMMITTENTE”

e

- 2) dall’altra parte: l’impresa ARTI GRAFICHE PICENE Srl, con sede legale in Roma, Via di Donna Olimpia 20, cap.00152, C.F. n.09109161001, nella persona del Sig. Stefano Neri, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell’Impresa, domiciliato per la carica presso la suindicata sede legale, giusti i poteri risultanti dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nel seguito per brevità anche solo “IMPRESA” o “FORNITORE”

VISTO il contratto protocollo RU 3225 del 12 novembre 2020 con il quale è stato affidato all’IMPRESA l’esecuzione del “servizio triennale di realizzazione della rivista specializzata TIR”- C.I.G.: 8207980F5B, per un importo contrattuale di euro € 2.243.762,15 IVA esclusa (di seguito denominato: CONTRATTO);

VISTA la nota acquisita al protocollo R.U. 688 in data 17.03.2022 con la quale l’IMPRESA ha formulato richiesta di riconduzione ad equità del contratto per l’affidamento del servizio di che trattasi, a causa dell’impennata dei prezzi delle materie prime che sono alla base della realizzazione del prodotto editoriale, quali la carta, il carburante e l’energia;

VISTA la nota prot. R.U. 739 del 22.03.2022 con la quale il RUP, in riscontro alla suddetta richiesta, ha chiesto una *“puntuale e dettagliata rappresentazione –asseverata da un revisore contabile- dei conti sottesi all’offerta presentata in sede di gara, dell’effetto -su tali conti- determinato dall’incremento del costo delle materie prime e delle conseguenti variazioni sull’equilibrio economico del contratto”*, anche al fine delle valutazioni in ordine all’applicabilità dell’articolo 1664 del codice civile;

VISTA la nota acquisita al protocollo al n. R.U. 1087 del 29.04.2022, con la quale l’IMPRESA ha trasmesso la relazione resa dal Revisore Contabile, unitamente alla documentazione giustificativa;

RILEVATO che le problematiche economiche rappresentate dall’IMPRESA risultano realistiche, avuto riguardo, da ultimo, alla normativa introdotta con il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina;

VISTO in particolare l'articolo 26 del citato decreto – legge, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici”, con riferimento agli appalti pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021;

TENUTO CONTO che il riconoscimento delle compensazioni previste dal citato articolo 26, in quanto misura eccezionale, è dovuto anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali;

CONSIDERATO che il decreto legge suindicato risulta motivato anche dalla straordinaria necessità e urgenza dell'adozione di misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese nonché integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;

CONSIDERATO che l'incremento dei prezzi delle materie prime è stato valutato, nel decreto legge citato, quale elemento fondante l'adozione delle succitate misure eccezionali di contrasto all'incremento dei costi dell'energia, volte a garantire la sostenibilità degli investimenti;

VISTO l'articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale è riconosciuto in capo all'Amministrazione la facoltà di introdurre, negli atti di gara, clausole di revisione dei prezzi;

DATO ATTO che l'IMPRESA ha motivato la richiesta di rinegoziazione del contratto sulla base dell'incremento del costo delle materie prime, fornendo adeguata documentazione giustificativa a comprova;

CONSIDERATO che tra le norme disciplinanti l'appalto in questione è espressamente richiamato, nelle premesse del contratto, il codice civile;

VISTO l'articolo 1664 del codice civile “Onerosità o difficoltà nell'esecuzione”, ai sensi del quale: *“Qualora, per effetto di circostanze imprevedibili si sia determinato un aumento del costo dei materiali o della manodopera tali da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo stabilito, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo”*;

CONSIDERATO che il contratto di che trattasi ha una durata triennale e rientra nella tipologia dei contratti ad esecuzione periodica o continuata, in relazione ai quali, ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile, *“se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, sempre che la sopravvenuta onerosità non rientri nell'alea normale del contratto”*;

TENUTO CONTO che

- alla data attuale, l'incremento del costo delle materie prime è stato causato da eventi straordinari ed imprevedibili, come emerge dalle disposizioni legislative sopra citate, non prevedibili al momento della stipula del contratto;
- la comparsa di tali sopravvenienze ha determinato l'insorgere di alterazioni del nesso di interdipendenza economica fra le prestazioni contrattuali a carico dell'IMPRESA;
- per effetto delle disposizioni codicistiche l'alterazione del valore economico delle prestazioni può essere compensata nella misura eccedente la normale alea del contratto, pari al decimo del contratto stesso;

- l'IMPRESA ha richiesto la riconduzione ad equità del contratto al fine di evitare il rischio di risoluzione del contratto attraverso il riconoscimento di un adeguamento del prezzo del 25% sul prezzo finora praticato per la realizzazione del prodotto editoriale, a decorrere dal mese di marzo 2022;
- ai sensi della normativa vigente l'adeguamento del prezzo può essere accordato nella misura del 15%, *pari alla differenza che eccede il decimo*, sull'importo contrattuale residuo, a decorrere dal mese di marzo 2022;
- la misura dell'adeguamento del prezzo sarà accordata progressivamente in sede di liquidazione degli stati di avanzamento, e non inciderà sulla quota oggetto di subappalto;
- resta ferma la possibilità di procedere ad un adeguamento in diminuzione dei prezzi, qualora il costo delle materie prime necessarie per l'esecuzione del contratto subisca un decremento, in conseguenza del venir meno delle condizioni straordinarie e imprevedibili, sopra citate. A tale scopo, l'IMPRESA dovrà presentare una nuova relazione resa dal Revisore Contabile con cadenza semestrale.

RITENUTO pertanto di adeguare il corrispettivo contrattuale alle nuove esigenze manifestate;

RITENUTO inoltre, per le motivazioni suindicate, che il riconoscimento economico previsto nel presente atto è determinato dall'insorgere di eventi straordinari, non previsti né prevedibili al momento della stipula del contratto, tali pertanto da rendere non applicabile la rinuncia espressa dall'IMPRESA nell'articolo 4 del contratto stipulato per l'affidamento del servizio in parola;

RITENUTO di dover inserire la presente iniziativa nella programmazione biennale ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in sede di adozione del prossimo decreto di aggiornamento al provvedimento prot. n. RD 16 del 30.03.2022;

VISTO il bando tipo ANAC n. 1, pubblicato nella G.U. serie generale n.91 del 19.04.2022, aggiornato al D.L. 27 gennaio 2022 n.4, convertito con legge n.25 del 28 marzo 2021;

RILEVATO che per la modalità di comprova della revisione del prezzo si farà riferimento ai prezzi standard rilevati dall'ANAC o dagli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto;

VISTA la determina prot. R.U 1321 del 26.05.2022 con la quale, per le motivazioni sopra rappresentate, è stato determinato, tra l'altro, di concedere all'IMPRESA un incremento del prezzo contrattuale nella misura complessiva del 15%, con decorrenza dal mese di marzo 2022 e per tutta la durata del contratto, per un importo pari a euro € 208.195,25, IVA esclusa, pari a euro € 8.327,81, IVA esclusa, per ciascun numero della rivista TIR, esclusa la quota subappaltata;

VISTA la richiesta di informazioni prefettizie PR_RMUTG_Ingresso_0313340 del 6 settembre 2021, inoltrata tramite la banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia nei confronti dell'IMPRESA;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente atto il riconoscimento a favore dell'IMPRESA, dell'adeguamento del prezzo determinato per l'affidamento del contratto de quo, nella percentuale del 15%, da applicare con decorrenza marzo 2022, pari a euro € 8.327,81, IVA esclusa, per ciascun numero della rivista TIR, esclusa la quota subappaltata.

L'IMPRESA accetta di eseguire le prestazioni oggetto del contratto per un importo complessivo in aumento, rispetto al corrispettivo originario, pari ad euro € 208.195,25, IVA esclusa.

Il corrispettivo indicato all'articolo 4 del contratto RU 3225 del 12 novembre 2020 è rideterminato in euro € 2.451.957,40, IVA esclusa.

Art.2 - Esecutorietà

Si dichiara espressamente che il presente atto aggiuntivo di sottomissione diventerà impegnativo per l'Amministrazione solo dopo essere stato approvato e reso esecutivo nei modi di legge.

Resta inteso che nessun aumento potrà essere preteso in forza del presente atto anteriormente alla sua approvazione e registrazione presso i competenti Organi di Controllo.

Art.3 - Obblighi dell'Impresa

L'Impresa si obbliga, con cadenza semestrale, a fornire adeguata documentazione giustificativa a comprova del perdurare delle condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento del presente adeguamento del prezzo contrattuale, validata dal Revisore Contabile attraverso riferimento ai prezzi standard rilevati dall'ANAC o dagli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT.

Art.4- Garanzie

Successivamente alla registrazione del presente atto presso i competenti organi di controllo, la Società si impegna ad integrare il deposito cauzionale costituito a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto principale, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs 50/2016 e s.m.i..

IL R.U.P.
VICE PRESIDENTE DEL COMITATO
Roberta DE SANTIS

ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L.
Stefano NERI